

**REGOLAMENTO (CE) N. 379/2004 DEL CONSIGLIO****del 24 febbraio 2004****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.
- (2) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, instaura in sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue

l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità della Comunità e degli Stati membri secondo il sistema suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore in dogana dichiarato è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(2)</sup>.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. WALSH

---

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Importo annuale del contingente (t)	Dazio contingente (%)	Periodo contingente
09.2758	ex 0302 70 00	20	Fegati di merluzzo ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e fegati di pesce della specie <i>Boreogadus saida</i> , allo stato fresco o refrigerato, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	300	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2765	ex 0305 62 00   ex 0305 69 10	20  25  29  10	Merluzzi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	10 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2785	ex 0307 49 59  ex 0307 99 11	10  10	Branchie di calamari ( <i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> —, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelate, con pelle e pinne, destinate alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	30 000	3.5	1.1.2004-31.12.2006
09.2786	ex 0307 49 59  ex 0307 99 11	20  20	Calamari ( <i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> —, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp. Congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	1 500	3	1.1.2004-31.12.2006
09.2788	ex 0302 40 00  ex 0303 50 00  ex 0304 10 97  ex 0304 90 22	10  10  20  10	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), di peso superiore a 140 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	20 000	0	1.10.2004-31.12.2004 1.10.2005-31.12.2005 1.10.2006-31.12.2006
09.2790	ex 1604 14 16	20  30  95	Filetti di tonno e pesce blu, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	4 000	6	1.1.2004-31.12.2006
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	6 000	6	1.1.2004-31.12.2006
09.2794	ex 1605 20 99	45	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> , cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	7 000	6	1.1.2004-31.12.2006
09.2759	ex 0302 50 10  ex 0302 50 90  ex 0303 60 11  ex 0303 60 19  ex 0303 60 90	20  10  10  10  10	Merluzzi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	50 000	0	1.1.2004-31.12.2006

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Importo annuale del contingente (t)	Dazio contingente (%)	Periodo contingente
09.2760	ex 0303 78 11 ex 0303 78 12 ex 0303 78 13 ex 0303 78 19 ex 0303 78 90	10 10 10 11 81 10	Naselli ( <i>Merluccius</i> spp. esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis</i> spp.), congelati, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	20 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2761	ex 0304 20 91 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97	10 41 81 60 86	Merluzzi granatieri ( <i>Macruronus</i> spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	15 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2762	ex 0306 11 10 ex 0306 11 90	10 10	Aragoste ( <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.), congelate, destinate alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	1 500	6	1.1.2004-31.12.2006
09.2766	ex 0304 20 94 ex 0304 90 97	70 88	Melù australi ( <i>Micromesistius australis</i> ), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	2 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2768	ex 0303 79 55	31	Merluzzi d'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ), congelati, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	10 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe ( <i>Engraulis anchoita</i> ), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	2 000	0	1.1.2004-31.12.2006
09.2772	0304 90 05	10	Surimi, congelati, destinati alla trasformazione <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>	30 000	0	1.1.2004-31.12.2006

<sup>(a)</sup> L'uso per questo scopo particolare viene controllato secondo le disposizioni comunitarie vigenti.

<sup>(b)</sup> Non rientrano nel contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),
- campionatura, cernita,
- etichettatura,
- confezionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.